

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA N° 01 IN DATA 24/02/2026 IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 20:30, presso la sede sociale in Via Roma 58 a Vigasio (VR) si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione in data 14 febbraio 2026 alle ore 08:00, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione **Progetto Emera Onlus** come da convocazione inviata a tutti i soci in data 04 febbraio 2026 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)**
- 2. Varie ed eventuali**

I soci presenti in numero di 51 (cinquantuno), su numero 69 (sessantanove) iscritti nel libro dei soci, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Antonio Panzarini, ed il Sig. Franco Falavigna quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente dichiara aperta la seduta e invita a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Antonio Panzarini il quale illustra agli associati la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117**) per poter diventare Ente del Terzo Settore e ciò al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sezione altri Enti del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e ss. del D.lgs. 117/2017.

Il presidente quindi dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "Progetto Emera *Ente del Terzo Settore*" in sigla "Progetto Emera ETS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.





Progetto EMERA Onlus - Via Roma, 58 - 37068 Vigasio (VR)
codice fiscale **93183320238** (per il 5x1000)
e-mail: emeraonlus@gmail.com Pec: emeraonlus@pec.it
tel. +39 340 7785110 sito web: emera.altervista.org

Intesa Sanpaolo: **IT 64 W 03069 18468 100000012506**
UniCredit: **IT 51 Y 02008 59940 000101365990**

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto *ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)*

Alle ore 22:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(*Franco Falavigna*)

Il Presidente
(*Antonio Panzarini*)

Adempimento all'Agenzia delle Entrate-ufficio territoriale di Verona

Moduli protetti serie 32-A. 201

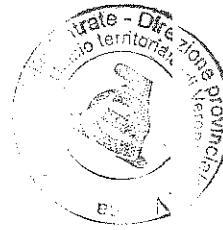
Autografo X

Luogo (data del timbro a calendario)

27.02.2026

p. r. DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Teresa Cuscovilla





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO EMERA ETS"

Art. 1 - Natura dell'Associazione

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"Progetto Emera Ente del Terzo Settore"**, in abbreviazione **"Progetto Emera ETS"**, da ora in avanti detta "Associazione".

1.2 L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" e "Ente del Terzo Settore", sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro degli enti del terzo settore, ovvero nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.5 L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2 - Sede legale

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vigasio nella provincia di Verona.

2.2 Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Statuto - efficacia e interpretazione

3.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4 - Finalità

4.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva e prevalente, dell'attività di beneficenza, erogazioni di denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate quali aiuti umanitari e di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

4.2 L'Associazione destinerà i fondi raccolti ad opere e servizi di sostegno a persone indigenti, famiglie in difficoltà e categorie svantaggiate nel territorio in cui l'Associazione ha sede con la fornitura di beni di prima necessità, supporto alimentare e servizi socio-assistenziali e a favore delle popolazioni africane, in particolare quella tanzaniana in collaborazione con istituzioni straniere che siano in stretto rapporto con le comunità presenti in Italia, focalizzandosi su sanità, pediatria e formazione scolastica sia per minori che adulti.

Art. 5 - Oggetto sociale

5.1 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

5.2 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

5.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso l'organizzazione di eventi e la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

5.4 L'Associazione può aderire ad altri enti sociali, associazioni o reti associative, purché tale adesione sia compatibile con le finalità del proprio statuto e non configuri un'attività lucrativa. La partecipazione incrociata tra ETS è legittima e spesso utile per rafforzare la rete di supporto sociale e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.5 L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 - Divieto di distribuzione degli utili ed Amministrazione del patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Entrate dell'Associazione

7.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.



Art. 8 - Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

8.1 L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

8.2 L'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro trecentomila, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

8.3 Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8.4 I bilanci o rendiconti sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.

Art. 9 - Organi

9.1 Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

9.2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Art. 10 - Assemblea - composizione

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati qualora l'Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto di voto.

10.2 L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

10.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.

10.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.5 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.



Art. 11 - Compiti

11.1 L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

- entro il 30 di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio previsionale dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti.
- quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

11.2 Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e le modalità di tesseramento degli associati;
- b) deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere all'Organo di Amministrazione;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare, anche tra non tesserati, e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale ove fosse necessario per disposizioni di legge;
- f) approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) eleggere e revocare il Presidente dell'Assemblea;
- k) approvare i regolamenti proposti dall'Organo di Amministrazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.3 Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

11.4 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

11.5 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

11.6 Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.7 Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 12 - L'Organo di Amministrazione: composizione, nomina, durata e incompatibilità

12.1 L'Organo di Amministrazione dell'associazione è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

12.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 13.

12.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e privo di limitazioni.

12.4 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

12.5 Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

12.6 Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

12.7 La carica di componente dell'Organo di Amministrazione è incompatibile con quella di membro dell'Organo di controllo.

Art. 13 - Decadenza e obblighi dei componenti l'Organo di Amministrazione

13.1 Non può essere nominato membro dell'Organo di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

13.2 Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute dell'Organo di Amministrazione.

13.3 La decadenza è pronunciata dall'Organo di Amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

13.4 Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso Organo di Amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione dell'Organo di Amministrazione entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia dell'Organo di Amministrazione è definitiva.

13.5 Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 14 - Compiti dell'Organo di Amministrazione

14.1 L'Organo di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e, se ritenuto necessario, il Segretario.

14.2 All'Organo di Amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria Amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.

14.3 Spetta all'Organo di Amministrazione determinare l'importo delle quote associative annuali.



14.4 L'Organo di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo o rendiconto e previsionale ove fosse necessario per disposizioni di legge, che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

14.5 Spetta all'Organo di Amministrazione predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

14.6 In particolare, spetta all'Organo di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
- c) proporre ad approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
- d) l'attribuzione dei poteri di gestione e di firma degli atti di Amministrazione ordinaria;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- g) stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - Convocazione e validità delle sedute

15.1 L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

15.2 La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail, o applicazioni di messaggistica almeno quarantotto ore prima della seduta.

15.3 Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti dell'Organo di Amministrazione dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo E-mail e numero di cellulare indicato nel libro verbali dell'Organo di Amministrazione alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

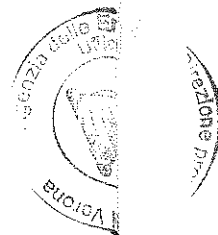
15.4 Le sedute dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.

15.5 Il Presidente dirige i lavori dell'Organo di Amministrazione, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

15.6 Le sedute dell'Organo di Amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.



15.8 Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento.

Art. 16 - Presidente, elezione

16.1 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica.

16.2 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, L'Organo di Amministrazione, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 12, 5° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal 1° comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17 - Presidente, compiti

17.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

17.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

17.3 Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione alla prima riunione.

17.4 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 18 - Il Segretario

18.1 Compete al Segretario, se nominato, redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione e della Presidenza, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

18.2 Salvo diversa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, il Segretario tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato dell'Organo di Amministrazione ovvero del Presidente.

Art. 19 - L'Organo di controllo - composizione, nomina e compiti

19.1 L'Assemblea nomina, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

19.2 L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

19.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

19.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.6 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.



19.7 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, qualora tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto esterno, iscritto nell'apposito registro, o ad una società di revisione legale.

Art. 20 - Associati

20.1 Per l'acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 22 e 23.

20.2 Gli associati versano la quota annuale di tesseramento, determinata dall'Organo di Amministrazione.

20.3 Gli associati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all'Assemblea degli associati.

20.4 A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

20.5 In particolare:

- tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto, esercitato dai soci minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori;
- l'elettorato passivo compete solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età;
- tutti gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione.

20.6 Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

20.7 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

20.8 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato o della quota associativa.

20.9 Gli associati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi.

20.10 La perdita della qualifica di associato si verifica in caso:

- di mancato versamento della quota associativa;
- di recesso per l'efficacia del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione all'Organo di Amministrazione,
- di esclusione per comportamento che abbia o possa arrecare danno all'Associazione,

20.11 In caso di esclusione la perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Assemblea.

Art. 21 - Adesione degli associati

21.1 Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione all'Organo di Amministrazione dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e versando la quota annuale di tesseramento.

21.2 La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti all'Organo di Amministrazione, ferma restando la necessità che l'Organo di Amministrazione convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.

21.3 La domanda potrà essere respinta dall'Organo di Amministrazione solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato, che dovrà essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione. In caso di rigetto, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea, che

delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 22 - Diniego e revoca dell'adesione

22.1 L'Organo di Amministrazione non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire associato quando lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente statuto;

22.2 L'Organo di Amministrazione delibera in merito alla revoca dell'adesione quando l'associato svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione. Contro la revoca dell'adesione è ammesso il ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

22.3 La revoca dell'adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione nei termini indicati all'articolo 21 del presente statuto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.

Art. 23 - Libri sociali

23.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione a cura dell'Organo di Amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

23.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione;
- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dall'Organo di Amministrazione, sono deliberati dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

24.2 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

25.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

25.2 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione a Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

